

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XLI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	447
Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Miglioramenti delle pensioni della gente di mare. (<i>Urgenza</i>). (1359)	447
PRESIDENTE 447, 448, 449, 452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461	
PERTUSIO, <i>Relatore</i> 447, 448, 453, 455, 456, 458	
GIULIETTI 448, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461	
COLASANTO	448
SALERNO	449
SIMONINI, <i>Ministro della marina mercantile</i> 449, 450, 451, 455, 457, 458, 459, 460, 461	
DI VITTORIO 450, 451, 453, 454, 455, 457, 458, 461	
PALLENZONA	451, 452
DUCCI	452
MAZZA	454, 458
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	462

La seduta comincia alle 8,30.

SEMERARO SANTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione del disegno di legge n. 1359 i deputati Di Vittorio e Pirazzi Maffiola sostituiscono i deputati Ciufoli e Bensi e che a tale discussione interviene altresì, a sua richiesta, il deputato Pallenzona.

Seguito della discussione del disegno di legge: Miglioramenti delle pensioni della gente di mare. (Urgenza). (1350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Miglioramenti delle pensioni della gente di mare.

Prima di proseguire nella discussione ricordo che ieri il ministro della marina mercantile aveva accennato alle difficoltà sorte per ottenere dal tesoro quei 900 milioni necessari per realizzare la piena esecuzione degli accordi del 4 luglio dello scorso anno. Posso ora comunicare che ieri sera il ministro ha potuto ottenere che il tesoro metta a disposizione questa ulteriore somma di 900 milioni di modo che noi oggi ci troviamo, in sostanza, ad avere a disposizione tutto il fondo di un miliardo e 400 milioni che è necessario per la piena esecuzione dell'accordo del luglio dello scorso anno.

Il relatore, onorevole Pertusio, ha illustrato ieri il disegno di legge nella situazione di fatto in cui ci trovavamo. Ora egli propone un emendamento all'articolo 11 con le modificazioni da apportare in seguito alla disponibilità dei fondi che sono stati ormai assicurati. Pregho il relatore di illustrare il suo emendamento, prima di iniziare la discussione generale del disegno di legge.

PERTUSIO, *Relatore*. Onorevole colleghi, ieri durante la mia relazione, a un determinato punto mi sono rivolto una domanda: realizza il disegno di legge, così come è stato presentato, la traduzione in legge degli accordi del 4 luglio 1949? Voi vi siete resi facilmente

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1950

conto che il vostro relatore non era persuaso che si fossero realizzati questi accordi, per cui, senza proseguire nella discussione più dettagliata di quello che poteva essere il modo per raggiungere i risultati desiderati, io feci appello al ministro al quale sapevo di potermi rivolgere e lo feci anche alla Commissione perché, con quello spirito che ci ha sempre contrassegnato, trovassimo quella soluzione che desideravamo senza imbarcarci in discussioni difficili e complicate. Si trattava di uno sforzo di buona volontà e la risposta del ministro è stata quanto mai incoraggiante; anche egli aveva avuto delle perplessità al riguardo, anzi la sua intenzione era proprio quella di tradurre fedelmente nel disegno di legge gli accordi del luglio 1949, ma non ne aveva avuto la possibilità per la resistenza del tesoro il quale ha naturalmente i suoi compiti di difesa del bilancio e della finanza dello Stato e quindi svolge sempre una azione di resistenza alla richiesta di fondi.

Ieri nel pomeriggio si è fatto un po' di lavoro: il ministro ha avuto colloqui col Presidente del Consiglio ai quali ha partecipato anche il vostro relatore. Il risultato è stato quello di ottenere che questa somma che occorre per integrare e realizzare appieno quelli che sono gli accordi del luglio 1949 sia messa a disposizione.

Non restava allora che redigere un nuovo testo dell'articolo 1 il quale, senza possibilità di equivoci, traducesse in legge gli accordi dello scorso anno. Poiché l'articolo 1, come è formulato, fa un'elencazione parziale di quelli che sono gli elementi che compongono il trattamento al giugno 1949, abbiamo pensato, d'accordo col Ministero, di sopprimere questa elencazione e di parlare esclusivamente del giugno 1949 e questo anche perché la finalità vera degli accordi del luglio 1949 è quella di triplicare il trattamento economico in atto in quel momento che è quello appunto che noi intendiamo fare in questa sede. A noi, in definitiva, non interessa di stabilire dei principi che possano essere anche oggetto di critica, come per esempio quella triplicazione di un determinato assegno; a noi interessa stabilire che il trattamento economico, fatto a coloro che fruivano della pensione in quel giorno di quel dato ammontare, viene triplicata per effetto di questo disegno di legge. Questo noi ci proponiamo di raggiungere. Quindi quella obiezione di carattere formale che veniva fatta dai ministeri competenti in ordine alla possibilità della triplicazione dell'indennità caro pane, che tra l'altro è soppressa e viene assorbita da altre forme, non

ha più ragione di essere perché noi triplichiamo l'importo complessivo che percepiva il pensionato in quel giorno e non applichiamo quindi il principio della triplicazione di un'indennità che deve avere carattere eguale per tutti. Quello che a noi interessa è il risultato che dobbiamo raggiungere.

L'articolo 1 dovrebbe essere quindi così modificato:

« Il trattamento, di cui i titolari di pensione a carico della gestione marittima e della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara beneficiano alla data del 30 giugno 1949, è maggiorato, a decorrere dal 1° luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950, di un particolare assegno complementare corrispondente al 200 per cento del trattamento predetto.

Tale assegno è dovuto anche ai titolari di pensione del « Fondo Adria ».

Ai titolari di pensione di cui al presente articolo continuerà ad essere corrisposto l'assegno supplementare di contingenza stabilito dalla legge 14 giugno 1949, n. 322 ».

Attraverso questo articolo 1 così modificato, noi arriviamo alla triplicazione precisa di tutto quanto concerne il trattamento previsto dagli accordi del 4 luglio 1949 e specificiamo anche che viene ad essere continuata la corresponsione della seconda contingenza non triplicata, in base alla legge del 14 giugno 1949, come era stato fatto per il passato.

GIULIETTI. Per rendere più chiara la dizione dell'articolo ed evitare ogni ambiguità, non si potrebbe dire: « trattamento corrispondente a quello che questi pensionati hanno avuto..... »?

PRESIDENTE. Questo, onorevole Giulietti, potrà proporlo quando passeremo alla discussione dell'articolo.

PERTUSIO, *Relatore*. Aggiungo che noi avevamo pensato di aumentare, invece del 200 per cento, il 274 per cento per quelle indennità che erano elencate nella legge, ma ci siamo accorti che in questa maniera la situazione delle vedove e degli orfani veniva pregiudicata rispetto a quella attuale. Il ministro invece e tutti noi abbiamo avuto il desiderio che quel trattamento di fatto non venisse alterato e per questo siamo ricorsi alla dizione dell'articolo 1 che ho testé letta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COLASANTO. Ringrazio il ministro e il relatore per quanto hanno comunicato alla Commissione. La legge, come era stata presentata ieri mancava effettivamente di co-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1950

pertura finanziaria; oggi questa si è trovata e possiamo quindi soddisfare gli impegni assunti con gli accordi del luglio 1949. Non ritengo quindi più necessario l'emendamento che avevo presentato all'articolo 1 e lo ritiro.

SALERNO. Ritengo che, dopo la comunicazione fatta alla Commissione, la discussione debba ridursi ai minimi termini. Sono dell'opinione del relatore onorevole Pertusio che, per evitare eventuali complicazioni in altri settori, sia opportuno non contemplare nell'articolo 1 i vari fattori che vengono triplicati, tra cui il fattore caro-pane. Bisognerà però che non si ritorni a quella situazione di incertezza che si è determinata fino a questo momento. In sostanza, con l'emendamento che propone il relatore, si riproduce la formula che fu usata nell'accordo del 4 luglio 1949 che praticamente diceva la stessa cosa e questo non ha impedito che fino ad oggi, si siano verificate numerose perplessità. Ecco quindi perché accetto l'emendamento dell'onorevole Pertusio allo scopo di evitare complicazioni che si potrebbero avere in altri campi: però bisognerebbe indicare anche qualche cosa che eviti nel futuro e nell'applicazione della legge quelle stesse perplessità e quelle stesse incertezze che si sono verificate in passato. Bisognerebbe quindi, secondo me, fare per lo meno menzione di questo contributo di 900 milioni, senza di che non si comprenderebbe, in sostanza, in che cosa consista il miglioramento della posizione tra ieri e oggi.

Il fatto nuovo è, in fondo, il conferimento dei 900 milioni che ad occhio e croce dovrebbero bastare per soddisfare le richieste dei marittimi. Io personalmente dico che non sono sufficienti, ma non complichiamo le cose; e non andiamo oltre un certo limite, altrimenti faremo come quelli che per tirare troppo la corda la spezzano. Quindi, ripeto, si accetti pure la proposta del relatore: però, siccome il fatto nuovo è il conferimento dei 900 milioni che, all'incirca, vengono a far quadrare le richieste, formulate nel luglio dello scorso anno, di triplicare tutti i fattori della previdenza, ritengo opportuno contemplare, in questo sede, questo fatto nuovo affinché esso ci serva almeno di garanzia perché i pagamenti vengano fatti.

Si tratta in fondo della richiesta contenuta in un emendamento presentato dall'onorevole Giulietti. L'onorevole Giulietti ha presentato due emendamenti; uno che contemplava la triplicazione del caro pane e questo viene escluso per le ragioni che sono state dette; ma vi è un altro emendamento, quello all'articolo 3 con il quale si propone

che, accanto alle somme risultanti dai contributi che avrebbero dovuto versare gli armatori, lo Stato si impegna di versare un contributo *una tantum* di un miliardo e mezzo. Ormai a questa cifra è meglio non aspirare, altrimenti questa legge non la porteremo mai in porto, ma diciamo almeno 900 milioni in modo che, se non abbiamo contemplato il caro pane, avremo determinato la base su cui questa corresponsione sarà effettivamente raggiunta.

Ecco perché pensavo che, con le ultime proposte del Ministero e del relatore, la legge sia pure senza la piena e completa soddisfazione delle categorie interessate, debba essere varata subito. Dico senza la piena soddisfazione perché si tratta di una questione che si trascina ormai da due anni. Ricordo che il primo incontro, per non dire scontro con l'onorevole Giulietti, in sede parlamentare, lo ebbi io due anni or sono, quando egli chiedeva al Governo 3 miliardi. Egli faceva allora questo ragionamento: avete dato qualche cosa ai cantieri (allora era in gestazione la legge per le costruzioni navali), avete dato qualche cosa agli armatori per acquisto di navi *Liberty*, date anche al terzo fattore della marina mercantile costituito dai marittimi. A quell'epoca io sostenevo che tre miliardi non si potevano dare, perché non si potevano fare sperequazioni tra le varie categorie. Vi era però allora in gestazione anche la legge previdenziale che si sperava potesse essere varata con una certa sollecitudine. Le cose poi sono cambiate di molto, perché non vi è stata più la possibilità di varare subito il piano generale di regolamento della previdenza sociale e sono sopraggiunte nuove necessità in modo che si è arrivati agli accordi del luglio 1949.

Che gli accordi del 4 luglio contemplassero la triplicazione anche del caro pane, per me non vi è alcun dubbio. Ma questo ormai è superato. Coi 900 milioni, secondo me, non si raggiunge la triplicazione integrale ma praticamente si arriva ad un risultato notevolissimo; con esso per l'onore della verità, il Governo mantiene i suoi impegni. Facciamo quindi buon viso a questa proposta e senza dilungarci ulteriormente mandiamo avanti questa legge che credo gioverà alla categoria.

PRESIDENTE. Il ministro della marina mercantile ha chiesto di parlare per dare un chiarimento di carattere finanziario circa la copertura dei 900 milioni. Ne ha facoltà.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Vorrei dissipare i dubbi che possono

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1950

essere sorti in seguito alle osservazioni dell'onorevole Salerno. Anzitutto devo chiarire che i 900 milioni saranno sufficienti perché il calcolo dell'onorevole Salerno evidentemente si riferisce alla lettera dell'accordo del 4 luglio che importava per gli armatori il versamento di un determinato contributo che però è stato notevolmente migliorato e che darà 500 milioni più del previsto. Questi 500 milioni più del previsto e i 1400 milioni che veniamo ad incamerare da parte del tesoro, cioè i 500 più i 900, costituiscono la base per raggiungere l'equilibrio fino al 31 dicembre 1950.

GIULIETTI. I 900 milioni sono a prestito o sono concessi liberamente?

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Questa è un'altra questione. I 900 milioni li realizzeremo con un emendamento già concordato col tesoro, con gli auspici del Presidente del Consiglio, alla legge che è in discussione al Senato relativa ai 500 milioni. L'onorevole Giulietti desidera sapere se saranno dati a prestito o se saranno versati liberamente. Esiste effettivamente un contrasto tra il nostro Ministero e il tesoro che spero sarà superato dinanzi alla Commissione senatoriale, circa la natura del versamento che il tesoro farà. Si tratta di prestito restituibile o di somma che il tesoro deve dare? Noi abbiamo dimostrato al tesoro che la Cassa marinara ha un credito nei suoi confronti che non è stato ancora esattamente computato per un complesso di ragioni di ordine burocratico, forse per negligenza della Cassa, credito che si aggira certamente su una somma minima di 2 miliardi. Quindi avremo ancora un largo margine per arrivare alla copertura del nostro credito; ma evidentemente il tesoro ragiona, e non a torto, in modo diverso, e sostiene che non può pagare un debito di cui non si dimostra la consistenza. Di qui è venuto questo compromesso: il tesoro ci dà l'anticipazione di un miliardo e 400 milioni (cioè i 500 già dati e i 900 che vengono a titolo di anticipazione) fissando un determinato termine entro il quale la Cassa marinara deve presentare i suoi conti. Se la Cassa marinara presenterà i suoi conti nel termine stabilito e dimostrerà di avere diritto a quelle somme la questione verrà regolata. Se la Cassa marinara non presenterà i conti risulterà un prestito. Questo per la moralità dell'operazione che noi non ci potevamo rifiutare di accettare.

Oggi dunque noi ci troviamo ad avere anche la copertura finanziaria e abbiamo la certezza, con questi 900 milioni, di raggiun-

gere l'equilibrio e di poter dare ai marittimi, e specialmente alle vedove e agli orfani, la stessa somma, che di fatto abbiamo già dato a titolo di anticipo, fino a tutto il 31 dicembre 1950.

Giunto a questo punto dichiaro che personalmente non ho che da felicitarmi con me stesso per avere avuto fiducia nell'opera del Parlamento, mandando avanti quell'anemico disegno di legge che ieri avete preso in esame e che il vostro relatore mi ha smantellato, ma che oggi ha potuto conseguire quei risultati che vi ho esposto.

DI VITTORIO. Gredo che il nostro compito sia stato molto semplificato dopo le dichiarazioni del ministro e specialmente dopo la relazione, ammirevole per chiarezza, dell'onorevole Pertusio.

Vorrei anzitutto fare un rilievo. Premetto che, in un certo senso, sono un po' contraente in questi accordi, perchè gli accordi del 4 luglio 1949 sono stati stipulati dalla F. I. L. M. sotto gli auspici della Confederazione generale del lavoro che li ha firmati. È stato deplorabile il fatto che, da parte di un Ministero si potesse pensare alla possibilità di violare consapevolmente un accordo sindacale sottoscritto anche dal ministro competente in carica e accusare poi le organizzazioni sindacali, che non accettano e non tollerano la violazione di un impegno assunto, di fomentare agitazioni. Tutti hanno presente quello che è avvenuto in questi due ultimi giorni, comprese le conversazioni che ha avuto ieri il ministro della marina mercantile col Presidente del Consiglio dopo le quali si sarebbero trovati i 900 milioni che occorrevano. Il ministro della marina mercantile aveva riconosciuto ieri che l'accordo sindacale del 4 luglio non veniva in effetti applicato dal disegno di legge in discussione, e ciò dipendeva dal fatto che si era trovata opposizione da parte del tesoro. Quindi l'inadempiente era il Ministero del tesoro. Ora io domando: un'organizzazione sindacale animata dal senso più elevato di responsabilità e anche dal senso più elevato degli interessi nazionali, che cosa può fare quando un accordo sindacale viene annullato precisamente dallo Stato il quale dovrebbe essere invece di esempio ai datori di lavoro privati nel rispetto dei contratti, nel rispetto delle norme e nella lealtà con cui si debbono applicare gli impegni che si assumono? Cosa deve fare questa organizzazione sindacale, con tutta la sua buona volontà? Si deve agitare. Deve muovere le sue forze, cioè deve sviluppare un'azione sindacale attraverso la quale dimostrare il suo malcontento e la sua pro-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1950

testa contro questa ingiustizia commessa a danno dei lavoratori. Questo è quello che ha fatto appunto la F. I. L. M.

Vorrei fare a questo punto un rilievo all'onorevole ministro Simonini. Nonostante che egli sapesse come stavano le cose, cioè che la F. I. L. M. era nel suo diritto anche di fare lo sciopero, era nel suo diritto di protestare, nel suo diritto di svolgere un'azione sindacale per rivendicare non qualche cosa di nuovo, ma il rispetto di impegni già stipulati, quando l'organizzazione è ricorsa ad un'azione sindacale assolutamente legittima, allora l'onorevole ministro Simonini ha diramato una circolare telegrafica alle capitanerie di porto indicando questo sciopero come la solita manovra e cercando di mettere in cattiva luce l'organizzazione sindacale.

SIMONINI, *Ministro della Marina mercantile*. Io mi sono difeso contro gli attacchi della federazione. Parlavo ai marittimi e non ho offeso nessuno.

DI VITTORIO. Si capisce che ognuno che è attaccato ha il diritto di difendersi, ma quando si è al Governo e si hanno responsabilità politiche e morali di un certo valore, anche difendendosi — se è difendibile la cosa — bisogna farlo in modo da non capovolgere la verità dei fatti, da non capovolgere la situazione e mettere in stato di accusa una organizzazione che nell'interesse dei propri rappresentanti non domandava altro che il rispetto di accordi già stabiliti. Bisognava o non fare la circolare, o facendola bisognava ammettere che i marittimi avevano ragione esortandoli tuttavia ad evitare agitazioni; ma non si doveva attaccare un'organizzazione che ha svolto il minimo del dovere che doveva compiere, e cioè difendere gli interessi dei propri rappresentanti. Desidero cogliere questa occasione per dire che quando si hanno responsabilità così elevate, bisogna evitare di dare alla stampa, che obbedisce facilmente alle direttive governative; delle argomentazioni che non hanno alcun fondamento e servono soltanto ad avvelenare la situazione, accentuando contrasti e non risolvendo il problema che noi intendevamo risolvere.

Tuttavia ora vi è la possibilità di soluzione ed io non voglio insistere ulteriormente su questo punto sul quale mi sono contentato soltanto di intrattenermi brevemente.

Sull'emendamento proposto dall'onorevole Pertusio all'articolo 1, credo che, parola più o parola meno, si possa essere d'accordo. Per noi l'interessante è che l'accordo sindacale del 4 luglio sia rispettato nella sua lettera

e nel suo spirito, cioè che le pensioni siano effettivamente triplicate.

L'argomento che non si possa triplicare l'indennità caro pane è un argomento sofisticato, perché nella discussione non si è trattato di triplicare un istituto piuttosto che un altro, ma la conclusione scritta afferma che si deve triplicare la somma globale che il pensionato riceveva. Se giuridicamente non si può triplicare il caro pane, vuol dire che si quadruplicherà un altro istituto, lasciando intatto il caro pane, purché però risulti triplicata la somma complessiva.

Vi è anche un altro punto da risolvere: vi è una legge del giugno 1949 che ha integrato la contingenza per i pensionati con decorrenza 1° luglio 1949. Anche in questo caso si è sofisticato. Quando i contraenti svolgevano le trattative e firmavano l'accordo sindacale, sapevano dell'esistenza di questa legge che migliora del resto di poco le condizioni dei pensionati. Da parte ministeriale si dice che questo non si sapeva: da parte della Federazione lavoratori del mare si dice giustamente che si sapeva. Comunque non vorrei che si facesse un processo alle intenzioni né del Ministero né della F. I. L. M.; desidererei solo che la Commissione prendesse una decisione obiettiva. Quando con un accordo in data 4 luglio è stato stabilito che tutti gli emolumenti componenti la pensione dei marittimi dovevano essere triplicati, è del tutto chiaro e non è né giuridicamente né moralmente sostenibile il contrario, e cioè che una nuova legge che era entrata in vigore quattro giorni prima di questi accordi e che accordava un ulteriore piccolo miglioramento, non debba essere compresa negli accordi stessi. Quali erano gli emolumenti del pensionato marittimo il 4 luglio, quando è stato firmato l'accordo? Essi naturalmente comprendevano anche i miglioramenti della contingenza che andavano in vigore il 1° luglio. Mi pare che questo sia del tutto evidente. Perciò ritengo che, nel triplicare la pensione dei marittimi. Bisogna comprendere anche quel modesto aumento di contingenza fissato con la legge 14 giugno 1949, n. 322, e che andava in vigore il 1° luglio. Se siamo tutti d'accordo in questo possiamo facilmente trovare la formula dell'emendamento che renda la legge esecutiva degli accordi stabiliti.

PALLENZONA. Mi sembra che, data l'obiettività dimostrata dal relatore e l'opera svolta dal ministro Simonini che ci ha permesso di giungere a risultati positivi, non siano giustificate le recriminazioni dell'onorevole Di Vittorio. Mi pare quindi oppor-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1950

tuno che si chiuda questa vicenda noiosa per tutti in un clima di concorde unanimità. La preoccupazione dell'onorevole Salerno, a cui ha accennato anche l'onorevole Di Vittorio, della distinzione tra l'indennità di caro pane e gli altri elementi costitutivi della pensione, potrebbe essere sanata se si accettasse un piccolo emendamento che io vorrei proporre all'articolo 1.

PRESIDENTE. Lo proporrà in sede di discussione dell'articolo.

PALLENZONA. Concludo allora rilevando che non mi è sembrata giusta la valutazione fatta dall'onorevole Di Vittorio dell'atteggiamento del ministro Simonini, il quale non solo non può essere criticato, ma deve avere un plauso per l'attività sviluppata in queste ultime ore di fronte al Ministero del tesoro che ha certo le sue esigenze e le sue ragioni di difesa del bilancio. L'aver ottenuto in una forma o nell'altra, quello che occorreva, agevola la nostra opera e ci permette di risolvere il problema che ci preoccupava.

PRESIDENTE. Riservando la parola agli onorevoli Ducci, Giulietti e Mazza che già l'hanno chiesta, propongo la chiusura della discussione generale.

(È approvata).

DUCCI. Visto che siamo giunti fortunatamente alla composizione di questa vertenza, ritengo che sia molto giusto rendere chiarissima la legge in modo di impedire duplicità di interpretazioni. Ritengo quindi opportuno rifarsi alle origini facendo cenno nella legge stessa dei 900 milioni, secondo le indicazioni date dal ministro circa la restituzione della somma e l'accertamento dei crediti che può vantare la Cassa marinara. Questo mi sembra opportuno per evitare in futuro delle contestazioni e dei dubbi di interpretazione che potrebbero far sorgere contrasti. È quindi necessario, secondo me, di chiarire nella legge, in maniera precisa, con quali modalità e in seguito a quali disposizioni si è giunti ad avere questa somma.

GIULIETTI. Dopo le spiegazioni di quanto è avvenuto trovo il mio compito molto facilitato e quello che dovevo dire è ridotto di almeno il 75 per cento.

Devo però spendere qualche parola in difesa di un elemento che si presenta non molto chiaramente. Si è detto che la triplicazione degli assegni debba avvenire per quelli che erano in vigore il 30 giugno, ma io desidero chiarire la questione. Quando si è discusso del caro pane, io ho insistito per fare includere anche la triplicazione della contin-

genza, ma non l'hanno voluto accettare; questo per provare che non abbiamo tirato fuori la questione all'ultimo momento, come potrebbe pensare qualcuno.

Vi sono poi elementi morali di cui bisogna tener conto e credo di non errare facendo presenti argomenti che potranno essere adoperati, se vorrà farlo, dal ministro della marina mercantile per ottenere che quel miliardo e mezzo non sia restituito al tesoro, ma sia considerato come un acconto di quello che il tesoro deve dare alla marina mercantile.

Circa la richiesta della triplicazione del supplemento di contingenza bisogna tener conto del quadro morale di tutta la situazione e allora permettete che vi dica questo.

Giova ricordare che i primi istituti della previdenza marinara portano la data del 1473. I primi centri marittimi ad averli furono quelli di Genova, di Venezia e di Livorno. Nel 1811 sorse quello di Ancona. Il conte Camillo di Cavour con legge 28 luglio 1861, n. 360, ne istituì altri due, uno a Palermo e uno a Napoli. Nel 1892 una commissione parlamentare propose l'unificazione di questi sei istituti, ma tale proposta incontrò resistenze insuperabili da parte dei cosiddetti autonomisti. Nel 1912 la gente di mare fermò tutte le navi per dimostrare la sua volontà unificatrice. Il Presidente del Consiglio, onorevole Giolitti, s'impegnò ad unificarli, il che fece nel 1913. Le sei casse erano misere: occorreva rinforzarle con l'intervento statale per riequilibrare la svalutazione monetaria causata dalle guerre per l'indipendenza. Ciò avvenne con il regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, in conseguenza dello spontaneo intervento della gente di mare nella prima guerra mondiale e di appropriate agitazioni culminate nell'impresa per Fiume.

Il relatore vi ha già illustrato questo provvedimento basato sui trentesimi: chi ha 30 anni di navigazione prende una pensione pari al cento per cento delle competenze medie indicate nelle tabelle annesse alla legge. In queste tabelle, andate in vigore nel 1919, si legge che la competenza del marinaio è di 500 lire al mese e quella del comandante di 1000 lire. La svalutazione da allora ad oggi sta come uno a duecento. Volendo perequare, avremmo centomila per il marinaio e duecentomila per il comandante; ma la rivalutazione del trattamento, avvenuta in campo sindacale, è assai più modesta. Infatti, anche se il trattamento odierno del marinaio non è di 18 mila lire al mese come ha detto il relatore, non supera le 60 mila pur tenendo conto secondo l'articolo 361 del codice della navi,

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1950

gazione, della panatica, contingenza, rischio mine e delle indennità accessorie di carattere fisso e continuativo.

PERTUSIO, *Relatore*. Questo l'ho già detto.

GIULIETTI. In campo polemico gli armatori dicono che per ogni marinaio imbarcato spendono quasi 100 mila lire, il che non è esatto. Fra le 18 mila e le 100 mila, siamo nel giusto prendendo per competenza media odierna 60 mila per il marinaio e 120 mila per il comandante. Competenze adottate ed applicate e in uso sulle navi della marina mercantile, competenze che non sono in relazione alla svalutazione essendo di molto inferiori, ma che, in ogni caso, dovrebbero essere tenute presenti agli effetti della legge che è in vigore fin dal 1919. Le tabelle delle competenze medie, annesse a questa legge tuttora in vigore, devono essere revisionate di regola ogni due anni o al massimo ogni cinque anni qualora nel biennio non siano avvenuti sostanziali cambiamenti. Ebbene, malgrado questa precisa disposizione della legge e l'enorme svalutazione monetaria, queste tabelle non sono state aggiornate. Le competenze in vigore sono ancora quelle del 1919! I contributi alla Cassa di previdenza marinara sono commisurati su queste competenze; donde l'enorme sbilancio della medesima e l'impossibilità di erogare pensioni corrispondenti non alla svalutazione monetaria, ma all'odierno trattamento degli equipaggi, trattamento che è notevolmente inferiore a quello precedente, tenendo conto di questa svalutazione.

Perché le tabelle delle competenze medie non sono state revisionate? Per revisionarle basta un decreto del Capo dello Stato, ma su richiesta del ministro della marina mercantile. Perché a tutt'oggi non si è voluta fare questa revisione? Perché non si è voluta applicare la legge? Perché i contributi sono tutti a carico dei datori di lavoro, tra i quali vi è lo Stato per la parte di sua competenza derivante dai marittimi della « Mercantile » chiamati a prestare servizio nella marina militare. Lo Stato nel 1919 ha assunto l'obbligo di pagare per questi contributi 4 milioni e mezzo. Per aggiornare, bisogna moltiplicare almeno per duecento. Si hanno, così 900 milioni. Calcolando la svalutazione, a cominciare dal 1944 vi è un arretrato di sette anni compreso l'anno corrente, e quindi un totale di sei miliardi e 300 milioni che il Tesoro dovrebbe versare alla Cassa di previdenza marinara; altro che due miliardi! Ecco perché l'onorevole Saragat

e l'onorevole La Pira, l'uno per la marina mercantile e l'altro per il Ministero del lavoro, hanno firmato ed approvato gli accordi sindacali del 4 luglio, accordi che mettono una parte del relativo onere a carico dello Stato.

Quanto è questo onere? Credo che non superi un miliardo e mezzo. Di questa integrazione o triplicazione deve far parte anche il supplemento di contingenza di cui alla legge del 14 giugno 1949, n. 322, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno. La Federazione italiana dei lavoratori del mare non tralasciò mai di reclamare anche la maggiorazione di questo supplemento di contingenza di cui alla citata legge, la quale stabilisce che il conteggio di questo supplemento incominci dal 1° luglio per evitare naturalmente una frazione di contingenza di cinque giorni: ma la disposizione è del 14 giugno o tutto al più del 25 giugno. Essa quindi rientra negli accordi sindacali del 4 luglio che, per la stessa ragione di evitare frazionamenti, fanno capo al 30 giugno. In questa faccenda, onorevole ministro, bisogna tener conto dello spirito degli accordi, delle ragioni di questi accordi e soprattutto del fatto che da una legittima richiesta di una maggiorazione di dieci volte si è pervenuti ad un compromesso provvisorio di sole due volte. E in queste condizioni volete levare anche questo misero supplemento di contingenza? Applicando anche su di esso la maggiorazione si arriverebbe ad aumentare di poco le pensioni, da 7 od 8 mila lire, forse a 9 mila. Talvolta incontro vecchi comandanti (di transatlantici per passeggeri) i quali si lagnano di avere una pensione inferiore a quella dei facchini e degli spazzini. Non dico che questi lavoratori non debbano avere una pensione adeguata, ma non è neanche giusto che vi sia questo squilibrio che offende la morale e la dignità di questi uomini del mare.

I danari occorrenti li deve tirar fuori il tesoro perché è in debito, perché esso ha contribuito a non fare rispettare la legge in vigore. Se si domanda agli armatori perché essi non hanno pagato, sapete che cosa dicono? Dicono che la colpa è dello Stato e che se il Governo avesse detto loro di pagare essi lo avrebbero fatto.

DI VITTORIO. Questo significa che i sei miliardi sono rimasti nelle tasche degli armatori.

GIULIETTI. Come provvedere per i mezzi nei confronti del tesoro? Si tratta su per giù di un miliardo e mezzo, al massimo di due miliardi compresa la contingenza.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1950

La Francia, che ha una marina mercantile inferiore alla nostra, versa ogni anno 4 miliardi alla Cassa di previdenza dei suoi marinai della mercantile.

Vorrei dilungarmi per dimostrare come lo Stato ha il dovere di fare questo sforzo per i marinai della marina mercantile: in guerra essi sono militarizzati, ma sottostanno a obblighi arieggianti quelli militari anche in tempo di pace. Essi infatti non possono abbandonare la loro nave, e il loro diritto di sciopero viene impedito dall'intervento arbitrario di forze militari.

Vi è in corso lo studio di una riforma generale della previdenza marinara presso il Ministero della marina mercantile; affinché la nuova legge sia migliore di quella del 1919 occorrerà un notevole e doveroso intervento dello Stato.

Bisogna quindi indicare le fonti da cui ricavare i fondi necessari. Queste fonti sono già state indicate al Ministero della marina mercantile dalla Federazione italiana dei lavoratori del mare, e ne chiamo a testimonio l'onorevole Salerno quando era sottosegretario alla marina mercantile.

Bisogna destinare alla previdenza marinara una percentuale su tutte le somme stanziare, con provvedimenti legislativi, in favore della marina mercantile, un'altra percentuale sul prezzo dei biglietti dei passeggeri e sui noli delle merci via mare, ecc.. Basta un po' di buona volontà per risolvere questo problema, per trovare ed avere i mezzi necessari per una giusta, aggiornata e soddisfacente riforma delle pensioni marinare.

Abbiamo fatta una manifestazione, molto compassata, della durata di un giorno, per dimostrare la completa solidarietà dei naviganti per i loro compagni invalidi che non navigano più. Questa manifestazione è completamente riuscita e prendo atto volentieri che si provvederà per fare avere ai pensionati marittimi lo stesso trattamento che hanno avuto nel secondo semestre dell'anno scorso. Questi marittimi hanno sul serio bene meritato dalla patria. Si tratta di gente che ha sopportato sul mare due terribili guerre mondiali e nell'ultima guerra si sono visti uomini di 60 o 65 anni che sono stati messi nelle caserme a disposizioni delle navi. Questa gente ha consumato la sua vita sui mari ed è doveroso aiutarla e andarle incontro con un senso di giustizia e di equità.

Vi chiedo perciò che sia triplicato anche il supplemento di contingenza, il che comporta un onere non molto rilevante, che può e deve essere sostenuto dal tesoro in quanto è debi-

tore di parecchi miliardi verso la Cassa di previdenza marinara. Data la vita di sacrificio dei marittimi, le opere da essi compiute e che compiono per il prestigio della marina della patria, sia in pace che in guerra, prego gli onorevoli colleghi di voler accettare il mio emendamento per la triplicazione dal 1° luglio 1949 anche del supplemento di contingenza di cui alla legge del 14 giugno 1949, n. 322, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1949, sia per le ragioni dette brillantemente dall'onorevole Di Vittorio, sia per quelle molto modeste da me esposte.

MAZZA. Dopo la lucidissima e documentata relazione del collega onorevole Pertusio e le dichiarazioni del ministro della marina mercantile che ci hanno segnalato anche il decisivo intervento dell'onorevole Presidente del Consiglio sono lieto di rilevare che ormai nulla si oppone alla realizzazione degli accordi del 4 luglio. Ringrazio gli onorevoli colleghi per la atmosfera di comprensione e di solidarietà della Commissione tutta sul problema delle pensioni marinare. Devo poi dichiarare che essendo quotidianamente, dolorosamente per me, a contatto con la tragica situazione dei pensionati, voterò a favore di tutti gli emendamenti che, andando incontro alle giuste richieste dei pensionati stessi, li sollevino, sia pure parzialmente, dalla misera nella quale sono stati condannati dopo anni di duro lavoro.

PRESIDENTE. La Commissione sa che il Regolamento della Camera all'articolo 70 stabilisce che gli emendamenti che importano direttamente o indirettamente delle spese, siano trasmessi alla Commissione finanze e tesoro perchè siano valutati nelle conseguenze finanziarie. La Commissione finanze e tesoro ha già espresso il parere favorevole sul disegno di legge che stiamo esaminando, ma con l'emendamento dell'onorevole Pertusio, che modifica l'articolo 1 bisogna provocare un nuovo parere della detta Commissione, e poiché essa in questo momento è riunita, io e il relatore ci reheremo presso di essa per esporre le ragioni delle modifiche ed ottenerne subito l'approvazione in modo di esaurire al più presto la discussione.

DI VITTORIO. Nella proposta che il Presidente e il relatore andranno a sostenere presso la Commissione finanze e tesoro, è compresa anche la proposta della triplicazione della contingenza?

GIULIETTI. Bisognerebbe che fosse presente anche un deputato che sostiene la tesi di questa triplicazione.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1950

PRESIDENTE. Noi non dobbiamo andare a fare discussioni; dobbiamo semplicemente dire che vi è un emendamento che comporta un aumento di spesa di 900 milioni per il quale si è trovata la copertura, e che in relazione all'ultimo capoverso dell'articolo 1° proposto dall'onorevole Pertusio, vi è un emendamento presentato dall'onorevole Giulietti col quale si richiede la triplicazione anche della contingenza per la quale non esiste copertura.

DI VITTORIO. La questione è molto importante non soltanto per il *quantum* che dovrebbero ricevere in più i marittimi per effetto della triplicazione di questo supplemento di contingenza, ma per la questione di principio che è fondamentale, e cioè la questione del rispetto integrale, specialmente da parte dello Stato, di un accordo sindacale.

L'accordo sindacale, senza nessun dubbio, comprende tutti gli emolumenti che riceveva il pensionato al 30 giugno 1949. Ora io penso che se si va alla Commissione finanze e tesoro a dire; sentite, per questa corresponsione manca la copertura, la Commissione finanze e tesoro, che si ritiene la Commissione della scure, risponderà senza dubbio negativamente. Ma è bene che essa sappia che vi è la violazione di un accordo...

PRESIDENTE. Questo è il parere personale dell'onorevole Di Vittorio. Il regolamento è quello che è. Di fronte ad un emendamento che comporta un aumento di spesa dobbiamo per forza sentire il parere della Commissione finanze e tesoro. Qui, effettivamente, ci troviamo di fronte a due emendamenti: uno che è rappresentato dalla prima parte dell'articolo 1°, che comporta una spesa di 900 milioni per la quale sappiamo che esiste copertura da parte del Tesoro, e l'altro presentato dall'onorevole Giulietti all'ultimo capoverso dell'articolo 1°, che comporta un ulteriore stanziamento di oltre un miliardo che non ha copertura.

DI VITTORIO. La nostra Commissione non si è ancora pronunciata sull'emendamento dell'onorevole Giulietti.

PRESIDENTE. Non può pronunciarsi perché prima deve ottenere l'approvazione della Commissione finanze e tesoro.

GIULIETTI. Faccio rilevare all'onorevole Presidente che la cifra da lui indicata non è esatta. Non si tratta di un miliardo e più, ma di non pochi milioni di meno.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. A mio avviso occorre la sospensione della seduta della nostra Commissione per il parere preventivo della Commissione fi-

nanze, e tesoro se si vuol approvare la legge e mettersi sul serio ad applicarla.

GIULIETTI. Siamo d'accordo, ma la somma che comporta il mio emendamento non è molto rilevante.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Non potremo dare ai marittimi quello che dobbiamo, se non concludiamo il più rapidamente possibile il nostro lavoro.

Faccio presente alla Commissione, al Presidente e al relatore che si recheranno a riferire alla Commissione finanze e tesoro che si tratta di un provvedimento che non può essere qualificato perfettissimo, perché nasce da una situazione farraginosa che si è protratta per un anno — infatti proprio ieri scadeva il primo anniversario dell'accordo del 4 luglio 1949 — e che è stato già difficile proporlo nelle condizioni in cui era stato presentato ieri e che l'emendamento del relatore onorevole Pertusio in fondo non ripete che una dizione che avevamo già proposto al Tesoro per arrivare alla conclusione.

Mi rendo perfettamente conto delle ragioni esposte dall'onorevole Di Vittorio: certo bisognerebbe dare quanto più è possibile per le esigenze della vita di questi pensionati. Oggi si dà poco, è vero, ma ciò che volevamo realizzare era la possibilità di continuare a dare sino al 31 dicembre quello che è stato dato finora e abbiamo portato i nostri sforzi in questa direzione, non senza superare gravi difficoltà. Le richieste dei colleghi Di Vittorio e Giulietti ci pongono di fronte all'esigenza della ricerca di nuovi mezzi e sconvolgono tutto quello che è il piano che abbiamo faticosamente elaborato e iniziato. Esse ci portano necessariamente ad un ritardo nell'approvazione e nella applicazione della legge e ci portano anche più in là, e cioè alla impossibilità di realizzare quella unanimità di consensi di tutte le parti della Commissione che sarebbe augurabile per l'economia dei nostri lavori e per gli scopi che ci proponiamo di realizzare.

Vi proporrei perciò di restare all'emendamento suggerito dal relatore onorevole Pertusio e rimandare il resto alla legge definitiva sulle pensioni marinare che, come ho già detto, ritengo di poter presentare entro questo mese alla Camera per poterla discutere in autunno e approvarla definitivamente entro il dicembre di quest'anno.

PERTUSIO, *Relatore*. Desidererei che questo mio intervento fosse seguito con quella benevola attenzione che la Commissione mi ha prestato ieri, perché attribuisco un'enorme importanza ad un risultato che derivi dalla

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1950

espressione unanime di questa Commissione. Desidero anzi ringraziare l'onorevole Di Vittorio per aver dato atto al relatore della obiettività della impostazione della sua relazione. Non è questa soltanto soddisfazione personale, ma è qualche cosa che va al di là perché operando secondo giustizia, si ha il desiderio che questa giustizia venga riconosciuta da qualunque settore. Se noi riuscissimo ad allargare l'atmosfera che normalmente esiste in questa Commissione, io credo che se ne avvantaggerebbe il paese e noi condurremmo i lavori molto più sollecitamente e con risultati più concreti. Su questa atmosfera di cordialità che ha sempre dominato in questa Commissione io conto per arrivare ad un risultato unanime, anche se in questo momento vi è qualche cosa di nuovo.

In sostanza che cosa è avvenuto? È avvenuto che ci siamo resi perfettamente conto che gli accordi del luglio 1949 non erano tradotti nel disegno di legge che ci era stato presentato.

Dicono gli onorevoli Di Vittorio e Giulietti: ve ne siete accorti perché c'è stata l'agitazione. Vorrei invece pregare gli onorevoli colleghi di credere che ce ne eravamo accorti prima, perché quegli appunti per la mia relazione scritta erano stati preparati dal vostro relatore il giorno dopo che gli era stato dato il disegno di legge che il ministro, rompendo gli ormezzi, ha presentato in quella forma avendo fiducia nella Commissione e ben sapendo che quello che era scritto sulla carta doveva essere modificato attraverso l'intervento chiarificatore di questa Commissione.

Il vostro relatore non aveva comunicata preventivamente a nessuno la sua relazione — questo vi prego di crederlo — perché intendeva conservare la sua autonomia ed egli intendeva arrivare ad un determinato risultato che il suo animo auspicava, e che cioè in questa sede avvenisse, non lo smantellamento, come ha detto l'onorevole ministro, ma l'integrazione del disegno di legge.

Si lamenta che non sia stata compresa la triplicazione dell'indennità di contingenza. Il vostro relatore ha impostato la questione qui e fuori di qui su un punto di moralizzazione di quella che è la nostra vita.

Pacta sunt servanda, i patti devono essere rispettati: questo è stato il fulcro di tutta la mia impostazione, di quella del Ministro e del Presidente del Consiglio. Questi ieri, quando mi ha visto entrare in aula mi ha mandato un biglietto in cui era scritto: « E

i 900 milioni come li porta? » Io ho risposto con altro biglietto dicendo: « Non porterò i 900 milioni, ma porterò l'espressione sia pure modesta della mia coscienza di relatore e della Commissione che è stata unanime ».

I patti prevedevano la triplicazione di quello che è indicato nel mio emendamento; non prevedevano, onorevole Giulietti, la triplicazione dell'indennità di contingenza.

Non la prevedavano perché questa indennità andava in vigore il 1° luglio e non a caso era stata messa negli accordi la data del 30 giugno. (*Interruzione del deputato Giulietti*)

E allora, se la finalità che la Commissione si propone è il rispetto dei patti concordati, a me sembra che l'elemento essenziale che deve emergere da questa nostra discussione e dalla conclusione della medesima è appunto quello di proclamare l'osservanza dei patti stessi. Si tratta naturalmente di una soluzione provvisoria; il 31 dicembre 1950 dovrà entrare in vigore, se sarà pronto, il nuovo trattamento previdenziale. Ebbene, in quella sede si devono riconquistare quelle posizioni che io stesso ho denunciate essere state perdute attraverso una forma di adeguamento con altri settori, giacché nel 1919 e anche prima erano state create situazioni di maggiore progresso che poi sono andate perdute. Ebbene in quella sede voi ritroverete qui quella unanimità necessaria per arrivare a conservare quei risultati che erano stati conquistati in passato e che si devono conservare. Ma in questo momento la finalità della Commissione deve essere soltanto l'esecuzione perfetta degli accordi. Con l'inserimento dell'indennità caropane abbiamo soddisfatto quelle esigenze di giustizia che ci eravamo proposti di osservare. E allora, per giungere a quella unanimità da noi auspicata, vi pregherei di non insistere nell'eccezione sollevata in merito alla contingenza. Sono stati fatti due conteggi...

PRESIDENTE. È stato chiarito che la somma occorrente per comprendere anche la triplicazione della contingenza sarebbe di 728 milioni.

PERTUSIO, Relatore. E allora, onorevoli colleghi, vi rendete conto che la cifra è imponente; è quasi eguale a quella che siamo riusciti ad ottenere. Non credete che ciò sia stato facile perché abbiamo risolto la questione in 24 ore; quando si deve chiedere, il Tesoro oppone sempre forti difficoltà.

GIULIETTI. Ma il Tesoro deve dare sei miliardi.

PERTUSIO, Relatore. A questo proposito debbo dire che, nonostante le maggiori insi-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1950

stenze che sono state fatte per vedere in che cosa consisteva effettivamente questo debito, la Cassa non è stata finora in condizioni di dire quale sia l'ammontare preciso del credito. Per ora vi è soltanto la presunzione di questo credito e per questa presunzione si è potuto ottenere la somma che ci è stata concessa. E ciò lo si deve alla fermezza dell'onorevole ministro, di cui mi piace dare atto, e alla comprensione immediata del Presidente del Consiglio.

Vi pregherei perciò di dare la vostra approvazione preventiva generica ed unanime in modo che noi possiamo presentarci alla Commissione finanze e tesoro per ottenere il beneplacito all'emendamento da me proposto, dando così la sensazione che quando vi sono esigenze di giustizia da soddisfare esse vengono sempre osservate dalla nostra Commissione.

DI VITTORIO. Dò anzitutto atto al collega Pertusio dell'obiettività della sua impostazione. È però un fatto che i marittimi hanno la sensazione che negli accordi del 4 luglio non può non essere compreso un beneficio che datava da alcuni giorni prima e che quindi era implicito che dovesse essere conteggiato. I marittimi perciò non avendo la triplicazione anche della contingenza hanno la sensazione di un'ingiustizia che viene perpetrata ai loro danni. Questo è il fatto che ciascuno può giudicare come vuole, ma è un fatto indiscutibile. Mi rendo conto d'altra parte che una nostra insistenza formale in questo momento potrebbe avere il risultato di ritardare l'approvazione di questa legge aggravando le difficoltà. La questione potrebbe essere risolta in questo modo: riaffermare il concetto che ai marittimi spetti anche la triplicazione dell'indennità di contingenza; accontentarci per ora di quello che dà la legge, ma fare voti perché di questo sacrificio dei marittimi si tenga conto nella legge che è allo studio e che deve risolvere in modo permanente il problema delle loro pensioni.

La Commissione potrebbe adottare un ordine del giorno in tal senso.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Desidero far presente all'onorevole Di Vittorio una cosa che egli certamente sa, e cioè che questa legge definitiva è allo studio, per la sua elaborazione, di una speciale commissione della quale fanno parte i rappresentanti di tutte le categorie interessate. Quindi in quella sede potrà essere presentata la proposta da lui caldeggiata.

DI VITTORIO. È giusto questo; però desidererei che anche la Commissione si esprimesse in merito.

PRESIDENTE. Mentre io ed il relatore ci assentiamo momentaneamente per intervenire alla riunione della Commissione finanze e tesoro, prego l'onorevole Di Vittorio di preparare l'ordine del giorno che potrà essere votato alla ripresa della seduta.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle 10,5 è ripresa alle 10,35).

PRESIDENTE. Comunico che non vi sono state obiezioni da parte della Commissione finanze e tesoro sulla modifica apportata all'articolo 1° e quindi possiamo chiudere la discussione generale e passare alla discussione dei vari articoli del progetto di legge.

L'articolo 1°, nel testo proposto dal relatore, è il seguente:

« Il trattamento di cui i titolari di pensioni a carico della gestione marittima e della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara beneficiano alla data del 30 giugno 1949, è maggiorato, a decorrere dal 1° luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950, di un particolare assegno complementare corrispondente al 200 per cento del trattamento predetto.

Tale assegno è dovuto anche ai titolari di pensione del « Fondo Adria ».

Ai titolari di pensione di cui al presente articolo continuerà ad essere corrisposto l'assegno supplementare di contingenza stabilito dalla legge 14 giugno 1949, n. 322 ».

L'onorevole Giulietti intende proporre un emendamento a questo articolo ?

GIULIETTI. Sono sostanzialmente d'accordo con l'emendamento dell'onorevole Pertusio. Desidererei però che quell'emendamento avesse una precisazione in modo che sia assicurata ai pensionati marittimi per tutto il 1950 la pensione che loro spetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Pallenzona aveva proposto di inserire la parola « globale » in modo che si dica: « Il trattamento globale, di cui i titolari di pensione ecc. ».

GIULIETTI. Era globale anche l'altro. Quello che secondo me importa di affermare nell'articolo è che con questo emendamento viene assicurato ai pensionati per tutto il 1950 lo stesso trattamento che hanno avuto nel secondo semestre dell'anno scorso.

PRESIDENTE. Dire « il trattamento economico avuto fino ad oggi » costituisce l'interpretazione di uno stato di fatto.

L'onorevole Colasanto aveva proposto la dizione: « Il trattamento complessivo, ecc. ».

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1950

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Vorrei richiamare l'onorevole Giulietti alla lettera e allo spirito di questo emendamento che arriva dopo una lunga elaborazione. Quello che è stato detto in Commissione e che figura a verbale serve anche a qualche cosa. Noi abbiamo dichiarato che ci preoccupiamo dello stato di fatto che si è creato per aver pagato quelle determinate somme alle vedove e agli orfani. Siccome veniva a migliorarsi la posizione dei marittimi pensionati che hanno figli, a leggero scapito delle vedove, abbiamo rinunciato a quella soluzione di ripiego.

PERTUSIO, *Relatore*. La specificazione alla quale tendeva l'onorevole Giulietti non la possiamo introdurre nè in forma diretta nè in forma indiretta, perché proprio nella Commissione finanze e tesoro la preoccupazione maggiore che si è avuta è stata quella dell'applicazione del principio della triplicazione dell'indennità caro pane che dovrebbe essere eguale per tutti. Abbiamo quindi operato nel senso indicato e che risulta dai verbali, come risulta anche il finanziamento accordato. Quando il relatore aggiunge che avviene di fatto la triplicazione dell'indennità caro pane — non intendendo con ciò avvalorare il principio della triplicazione che non si può ammettere — noi prendiamo questo elemento come un elemento forfezzato con quello che era il trattamento al 30 giugno. Mi sembra che nessun sospetto in questo senso sia possibile.

DI VITTORIO. Credo che si possa dare parzialmente soddisfazione all'onorevole Giulietti adottando la dizione: « Il trattamento complessivo... ».

PRESIDENTE. È l'emendamento che aveva proposto l'onorevole Colasanto.

PERTUSIO, *Relatore*. Accetto la modifica purché rimanga l'ultimo capoverso dell'articolo 1.

MAZZA. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'articolo nel testo proposto dal relatore con l'emendamento dell'onorevole Colasanto:

« Il trattamento complessivo, di cui i titolari di pensione a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara beneficiano alla data del 30 giugno 1949, è maggiorato, a decorrere dal 1° luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950, di un particolare assegno complementare corrispondente al 200 per cento del trattamento predetto.

Tale assegno è dovuto anche ai titolari di pensione del « Fondo Adria ».

Ai titolari di pensione di cui al presente articolo continuerà ad essere corrisposto l'assegno supplementare di contingenza stabilito dalla legge 14 giugno 1949, n. 322 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2:

« Per provvedere alla corresponsione degli assegni di cui al precedente articolo 1 è istituito, presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, un « Fondo assegni complementari » alimentato dai contributi previsti dai successivi articoli 3, 4 e 5.

Per l'amministrazione di detto Fondo valgono le norme vigenti per le gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara ».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione nel testo ora letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« A decorrere dal 1° luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950 gli armatori di navi mercantili nazionali sono tenuti a versare alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, per ogni marittimo imbarcato, un contributo mensile supplementare nelle misure indicate nell'annessa tabella A.

Con la stessa decorrenza è dovuto alla Cassa predetta, a carico del datore di lavoro, un contributo nella misura mensile di lire 1.500 per ciascun iscritto alla Gestione speciale della Cassa stessa appartenente al personale amministrativo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Giulietti presenta un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« Con la stessa decorrenza è dovuto alla Cassa predetta un contributo *una tantum* di un miliardo e mezzo da parte del Tesoro in relazione agli accordi sindacali stipulati il 4 luglio 1949 con l'intervento, l'approvazione e le firme del ministro della marina mercantile e del Sottosegretario al Ministero del lavoro ».

Mi pare che questa aggiunta sia superata dalle dichiarazioni del Ministro che ha asserito che c'è la copertura. Ritengo inopportuno includerla perché dipende da altra legge che è attualmente davanti al Senato e per cui il Ministero è d'accordo.

GIULIETTI. Ma la somma viene data come prestito.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1950

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Ritengo inopportuno precisare una cosa che è superflua. Se i deputati seguissero le discussioni dei bilanci dovrebbero ricordare che, nel mio discorso sul bilancio della marina mercantile ho esposto chiaramente i motivi del contrasto che esiste. Il Parlamento quindi deve conoscere la ragione del contrasto che esiste tra noi e il Tesoro circa questo benedetto fondo che si aggira sui 2-3 miliardi. Avvertendo il Parlamento che questa legge sarebbe venuta in discussione, ci auguravamo che il Parlamento accettasse il punto di vista espresso dal ministro della marina mercantile. Resta quindi precisato che i 900 nuovi milioni più i 500 vecchi milioni con la legge che è davanti al Senato, vengono accordati alla Cassa marinara in una specie di conto sospeso, in conto prestito, in attesa che se ne stabilisca la definitiva destinazione, cioè in attesa che la Cassa marinara documenti le ragioni del suo credito. La Cassa marinara è oggi in condizioni di documentare questo suo credito e se non lo ha fatto fino ad oggi, non lo ha fatto per negligenza, cosa quindi deplorabile. Questo non dipende dal nostro Ministero, perché la Cassa marinara è controllata dal Ministero del lavoro. Noi ci faremo parte diligente per ottenere che la Cassa marinara nel periodo che sarà stabilito dal Parlamento e richiesto dal Tesoro, presenti la sua documentazione.

L'emendamento Giulietti è quindi, secondo me, in questo momento, superfluo.

GIULIETTI. Il ministro della marina mercantile avrebbe difficoltà a dirmi se i pensionati marittimi che attendono da sei mesi questi miglioramenti concordati li avranno subito dopo che questo progetto sarà approvato? Se il progetto venisse approvato senza questo mio emendamento aggiuntivo potrebbero sorgere difficoltà da parte del Tesoro? Altra volta per i 500 milioni, ci siamo trovati di fronte a difficoltà, e per questo chiedo al ministro se, approvata questa legge, egli disporrà dei fondi necessari per poter dare ai pensionati marittimi quello che attendono.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. L'onorevole Giulietti sa che la legge relativa ai 500 milioni è dinanzi al Senato, ma nonostante ciò quei 500 milioni sono stati pagati già quattro mesi fa. Appena avremo un accreditamento, anche senza l'approvazione della Camera, troveremo il modo di tirar fuori i 900 milioni. I 500 milioni sono stati già anticipati.

PRESIDENTE. Così come è proposto l'emendamento non servirebbe a nulla date

anche le disposizioni della Costituzione. Non basta dire che il Tesoro pagherà un miliardo e mezzo, ma bisogna dire con quali fondi pagherà. Quindi è precluso l'esame di questo emendamento.

Mi pare quindi che questa sia una discussione oziosa dato che noi, d'accordo con la Commissione finanze e tesoro abbiamo stabilito, con dichiarazioni del Governo a verbale, che le esigenze finanziarie della legge che è in discussione dinanzi al Senato sono assolte.

GIULIETTI. Ritiro l'emendamento, ma quello che domando è questo: quando questa legge sarà approvata, disporrete dei mezzi per poter pagare subito?

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Noi potremo disporre dei 900 milioni e daremo alcuni acconti. Il resto lo daremo man mano che gli armatori verseranno.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4:

« I contributi di cui all'articolo precedente sono anche dovuti:

a) per le speciali forme previdenziali in atto con contribuzione riferita a tre quinti di anno;

b) per il raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di età del personale amministrativo già iscritto e che ha cessato di prestare servizio;

c) per il riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera;

d) per i cuochi ed i domestici borghesi imbarcati su navi militari.

Il riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera potrà essere consentito purché richiesto, sotto pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per la navigazione compiuta prima di tale data e, successivamente, di tre mesi in tre mesi per la navigazione compiuta dopo la data stessa.

« Per il versamento dei contributi relativi ai periodi di riscatto si osservano le norme in vigore presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara ».

Pongo anzitutto in votazione il primo comma, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Al secondo comma, vi sono: un emendamento dell'onorevole Monticelli che vorrebbe portare il termine a sei mesi e uno dell'onorevole Pertusio che vorrebbe portarlo a 4 mesi e un emendamento soppressivo di

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1950

tutti e due i commi dell'onorevole Giulietti, che ha la precedenza.

GIULIETTI. L'articolo 30 della legge del 1919, attualmente in vigore, dice all'ultimo comma, in relazione alla richiesta del riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera, che le domande non possono essere accolte se sia passato un triennio dalla fine della navigazione compiuta su navi straniere. Vi è una ragione che giustifica questa disposizione: si tratta di marinai imbarcati su navi straniere che desiderano far conteggiare questa navigazione agli effetti della loro previdenza sociale e non hanno sempre l'occasione di toccare i porti della patria, anzi possono restare all'estero per molto tempo trovandosi così in difficoltà di far pervenire i rispettivi dati alla Cassa. Si aggiunga che in questo caso sono anche qualche volta privi dell'assistenza dei rispettivi sindacati. Perciò il periodo di tre mesi indicato nell'articolo 4 è assolutamente insufficiente.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Ma dopo il 31 dicembre 1950 questa legge che discutiamo non esisterà più e sarà inoperante.

GIULIETTI. Questa leggina va però ad innestarsi con la legge di carattere fondamentale sulla previdenza: una cosa si concatena con l'altra. Questo raccorciamento dei termini ridotti a tre mesi potrebbe far perdere al marittimo la facoltà di far conteggiare la navigazione compiuta su navi estere, di fronte invece ad una legge che contempla un periodo molto maggiore e che è tuttora in vigore.

La nuova disposizione ostacolerebbe certo il pagamento dei contributi. Insisto perciò per la soppressione dei due ultimi capoversi dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Il ministro accetta questa proposta di soppressione?

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione degli ultimi due commi dell'articolo 4°.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 5:

« Per i piloti iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara è dovuto, a decorrere dal mese in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, un contributo mensile supple-

mentare, per ogni pilota in servizio, nelle misure indicate nell'annessa tabella. B ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la misura dei contributi previsti dagli articoli 3 e 5 della presente legge potrà essere variata per assicurare l'equilibrio finanziario del fondo istituito in base al precedente articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« Si osservano, nei riguardi dei contributi previsti dalla presente legge, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8.

« Alle maggiori spese derivanti dall'articolo 4, lettera d), sarà fatto fronte mediante prelevamento dal « fondo a disposizione » iscritto al capitolo n. 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51, a favore del capitolo 84 dello stesso stato di previsione della spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

L'onorevole Giulietti propone un emendamento, e cioè di premettere al testo dell'articolo 8 il seguente comma:

« Alle maggiori spese derivanti dall'ultimo comma dell'articolo 3 sarà fatto fronte dal Tesoro ».

Il ministro accetta l'emendamento.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Faccio osservare che questo articolo è stato concertato col Ministero della difesa.

GIULIETTI. Se è stato indicato il modo di far fronte alle maggiori spese per i cuochi borghesi imbarcati su navi militari è bene

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1950

anche dire come si fa fronte ai maggiori oneri derivanti dai miglioramenti ai pensionati marittimi.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Il Ministero della difesa ha accettato di far fronte a questo speciale onere dei cuochi borghesi imbarcati su navi militari col suo bilancio.

GIULIETTI. Non insisto per evitare un ritardo nel pagamento degli arretrati.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il testo dell'articolo 8 testè letto:

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

(È approvato).

Passiamo ora alle tabelle:

TABELLA A.

ARMATORI

Navi di stazza lorda	Contributo mensile supplementare per ogni marittimo imbarcato
Superiore a 2.000 tonnellate	L. 5.800
Da 1.000 a 2.000 tonnellate	» 3.400
Da 301 a 999 tonnellate	» 1.000

La pongo in votazione.

(È approvata).

TABELLA B.

PILOTI

Porti	Contributo mensile supplementare per ogni pilota in servizio
Genova, Livorno, Napoli, Savona, Venezia	L. 2.000
Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, La Spezia, Messina, Palermo	» 1.800
Siracusa, Taranto, Trapani	» 1.600
Ancona, Piombino, Portoferraio	» 1.400
Brindisi, Carloforte, Milazzo, Marsala	» 1.200
Barletta, Porto Empedocle, Salerno, Fiumicino, Licata, Monopoli, Roma, Torre Annunziata	» 800

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Leggo ora l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Di Vittorio e da altri colleghi del seguente tenore:

« La Commissione, considerato che il disegno di legge n. 1359, con i sostanziali emendamenti approvati assicura ai pensionati marittimi, per tutto il 1950, lo stesso trattamento fruito nel secondo semestre 1949, in applicazione degli accordi sindacali del 4 luglio 1949; visto che, per facilitare la rapida approvazione del disegno di legge suddetto non è stata possibile includere la triplicazione dell'assegno complementare di contingenza previsto dalla legge 14 giugno 1949, n. 322; fa voti che nella emanazione della prossima

legge in elaborazione sul riassetto della previdenza marinara sia tenuto conto di quanto sopra e sia pertanto provveduto a migliorare adeguatamente le pensioni dei marittimi affinché essi siano messi in condizione di far fronte alle loro normali esigenze di vita ».

Di Vittorio, Giuliotti, Monticelli, Mazza, Caroniti, Pallenzona, Ducci, Riccardo Lombardi.

Accetta l'onorevole ministro questo ordine del giorno?

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Lo accetto come raccomandazione.

DI VITTORIO. Chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno.

(È approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1950

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Babbi, Baldassari, Borsellino, Cara, Caroniti, Colasanto, Corona Giacomo, De Caro Gerardo, De Martino Alberto, Di Vittorio, Ducci, Farinet, Firrao, Gallico Spano Nadia, Giannini Olga, Giavi, Giulietti, Imperiale, Jacoponi, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Riccardo, Mazza, Monterisi, Monticelli, Nicotra Maria, Pertusio, Pirazzi Maffioli, Sala, Salerno, Salvatore, Semeraro Santo Spoleti, Suraci, Tomba e Viale.

La seduta termina alle 11,10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI